

PARERE 10 NOVEMBRE 2016
652/2016/I/EFR

**PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE DISPOSIZIONI
PER LA PROGRESSIVA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLE ISOLE MINORI NON
INTERCONNESSE ATTRAVERSO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 (di seguito: Regolamento UE 651/2014);
- la comunicazione della Commissione europea, 2014/C 200/01, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020";
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012, attuativo di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 28/11;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014, recante “Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 febbraio 2016, attuativo di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 28/11;
- la Memoria dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l’audizione presso le commissioni riunite 10a e 13a del Senato, 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, in merito a “Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91” (di seguito: memoria 3 luglio 2014);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 598/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 598/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 255/2015/R/eel);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 settembre 2016, di trasmissione dello schema di decreto ministeriale recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili (di seguito: comunicazione del 30 settembre 2016);
- il progetto di ricerca “Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nelle isole minori non interconnesse” elaborato dalla società Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.a. (di seguito: RSE) nel febbraio 2015 nell’ambito dell’Accordo di programma 2012-2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- attualmente, sulle isole minori non interconnesse il servizio elettrico è gestito con due diverse modalità: su alcune isole operano le Imprese Elettriche Minori verticalmente integrate (di seguito: IEM) di cui all’articolo 7 della legge 10/91 mentre sulle rimanenti operano soggetti distinti per le attività di distribuzione e di produzione, ma appartenenti allo stesso gruppo societario (e-distribuzione S.p.a. ed Enel produzione S.p.a.);
- l’articolo 44, della direttiva 2009/72/CE prevede la possibilità, per gli Stati membri che possono “dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati”, di “chiedere alla Commissione deroghe alle pertinenti disposizioni

dei capi IV, VI, VII e VIII, nonché del capi III, [della medesima direttiva, recanti, rispettivamente, Gestione del sistema di trasmissione, Gestione del sistema di distribuzione, Separazione e trasparenza della contabilità, Organizzazione dell'accesso al sistema e Generazione] nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e espandere la capacità esistente". Ai sensi del richiamato articolo, la concessione delle deroghe in parola esige la preventiva notifica della relativa richiesta alla Commissione europea che, dopo avere informato gli altri Stati membri e verificato le condizioni alla base di tali deroghe, assume una decisione a riguardo;

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11 prevede che "con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...] sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione" relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 145/13 prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita l'Autorità, siano individuate le "disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4";
- l'articolo 28, del decreto legge 91/14 prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto richiamato al precedente punto, l'Autorità "adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio";
- con la memoria 3 luglio 2014, presentata durante il percorso di conversione in legge del decreto legge 91/14, l'Autorità ha proposto che "ai fini di una completa riforma della materia nel medio termine,... venga dato mandato al Governo di richiedere alla Commissione Europea l'ammissione alle deroghe di cui all'articolo 44 della Direttiva 2009/72/CE per tutti i microsistemi isolati non interconnessi, al fine di consentire, in tali realtà, la gestione del servizio elettrico da parte di imprese verticalmente integrate, in regime di regolazione completa del servizio, anche per le fasi di produzione e vendita. Oltre a quanto sopra, l'Autorità ritiene inoltre prioritario che, a valle di approfondite analisi costi/benefici, il gestore del sistema di trasmissione (Terna S.p.a.) valuti la fattibilità e la convenienza economica a procedere all'interconnessione di tali reti alla rete di trasmissione nazionale per promuovere la coesione elettrica del Paese, e in caso positivo proceda ad inserire tali sviluppi nel proprio piano decennale";
- l'Autorità, tra l'altro, ha illustrato i propri orientamenti, rispettivamente, con il documento per la consultazione 598/2014/R/eel in materia di riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non interconnesse in

attuazione di quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legge 91/14 e con il documento per la consultazione 255/2015/R/eel, riguardante eventuali nuove sperimentazioni pilota di sistemi intelligenti di distribuzione (*smart distribution system*) anche in relazione alle isole minori non interconnesse;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 30 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi del già citato articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 145/13, lo schema di decreto recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili (di seguito: schema di decreto), al fine di acquisire il parere dell'Autorità in merito;
- in particolare, lo schema di decreto:
 - identifica, in Allegato, le isole minori non interconnesse oggetto del medesimo (di seguito anche: isole minori non interconnesse);
 - stabilisce gli obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (elettriche e termiche) da raggiungere al 31 dicembre 2020 in ciascuna delle isole minori non interconnesse;
 - definisce requisiti minimi di costruzione ed esercizio che devono essere rispettati da parte degli impianti di produzione di energia elettrica o termica oggetto di remunerazione;
 - stabilisce le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi, prevedendo che l'Autorità determini le modalità di erogazione, il periodo di diritto e l'entità della remunerazione prevista, tenendo conto della valorizzazione del combustibile risparmiato per la generazione elettrica o il consumo elettrico evitati, nonché definendo il valore minimo e massimo della predetta remunerazione (eventualmente differenziati per fonte e/o tecnologia) ovvero, nel solo caso di pompe di calore, definendo la remunerazione prevista in termini relativi rispetto alla spesa sostenuta per il loro acquisto;
 - prevede che l'Autorità definisca altresì le caratteristiche delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di interfaccia per garantire la sicurezza e la continuità del servizio elettrico;
 - prevede che gli interventi possano essere effettuati dai gestori di rete concessionari presso le isole minori non interconnesse e da soggetti terzi;
 - stabilisce che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) effettui controlli sugli impianti realizzati al fine di verificare il rispetto dei relativi requisiti e il diritto alle previste remunerazioni e che comunichi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), all'Autorità e al medesimo Ministero gli esiti di tali controlli;
 - prescrive ai gestori dei sistemi elettrici di presentare, entro il 31 dicembre 2017, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità, per ciascuna isola minore non interconnessa, un programma tecnico ed economico per la definizione degli interventi di ammodernamento della rete elettrica e per la formulazione delle ipotesi di conversione degli impianti esistenti di produzione elettrica da fonti convenzionali in impianti alimentati da fonti rinnovabili;

- prevede altresì che l’Autorità provveda alla validazione tecnica e alla verifica della congruità economica dei programmi;
- promuove la realizzazione di due progetti integrati (o eventualmente più di due, qualora ciò non comporti aggravii tariffari), i cui requisiti minimi saranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi di RSE, e che saranno direttamente selezionati dal medesimo Ministero, sentita l’Autorità;
 - accogliendo la segnalazione dell’Autorità di cui alla memoria 3 luglio 2014, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico richieda alla Commissione europea, per l’insieme delle isole minori non interconnesse, “la deroga di cui all’articolo 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso ... [che] i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia” e, per gli anni successivi al 2021, valuti la possibilità di aggiornare tale deroga.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rilasciare, ai sensi dell’articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 145/13, il parere favorevole sullo schema di decreto recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con la comunicazione del 30 settembre 2016, a condizione che venga considerato quanto esposto nel prosieguo;
- segnalare che, per consentire uno sviluppo ordinato ed efficiente dei nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse, evitando realizzazioni ridondanti o non consone alle esigenze, anche ambientali e paesaggistiche, delle singole isole e garantendo, al tempo stesso, l’equilibrio tra produzione e consumo in condizioni di economicità e di sicurezza, sia necessario:
 - a) identificare, per ciascuna isola non interconnessa, uno specifico soggetto operante come gestore del sistema isolano (di seguito: gestore di sistema isolano);
 - b) prevedere che ciascun gestore di sistema isolano predisponga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità, entro il 2017, uno studio di piano, finalizzato a rilevare i fabbisogni energetici di ciascuna isola e le relative modalità di copertura (di seguito: studio di piano energetico isolano); tali studi di piano energetico isolano dovrebbero includere la descrizione delle diverse fonti energetiche attualmente utilizzate, l’entità della riduzione dei fabbisogni energetici ottenibili attraverso interventi di efficienza energetica, nonché il potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili nel contesto locale e la quota di fabbisogni energetici che esse potrebbero soddisfare, individuando il mix energetico e tecnologico ottimo (tenendo conto dei relativi costi e benefici anche in termini di esternalità e di sicurezza nell’approvvigionamento) al fine di garantire la copertura dei carichi con la loro variabilità stagionale e giornaliera. Inoltre, il gestore del sistema isolano, in relazione alla singola isola o, ove esistano interconnessioni tra isole, all’insieme delle isole tra loro

interconnesse, dovrebbe definire i programmi tecnici ed economici relativi agli interventi di ammodernamento della rete elettrica e di conversione dei propri impianti di produzione elettrica a fonti convenzionali già esistenti in impianti a fonti rinnovabili, integrando quanto previsto all'articolo 5 dello schema di decreto, potendosi avvalere di RSE a tale scopo;

- c) prevedere che, sulla base degli studi di piano energetico isolano di cui alla lettera b):
- siano definiti per ciascuna isola, sentita l'Autorità, gli obiettivi di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (elettriche e termiche) che ciascun gestore di sistema isolano deve raggiungere entro il 31 dicembre 2030 in ciascuna delle isole minori non interconnesse, nonché i principi per la remunerazione degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi;
 - sia attribuito all'Autorità il compito di determinare le modalità di erogazione e l'entità della remunerazione prevista per l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili;
 - sia attribuito all'Autorità il compito di definire, al contempo, i criteri sulla base dei quali i soggetti terzi possono contribuire alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, selezionandoli ad esempio tramite procedure concorsuali;
- d) precisare che i progetti pilota di cui all'articolo 6 dello schema di decreto fungano da modello per l'attuazione di quanto sopra prospettato;
- e) prevedere che, nelle more del completamento di quanto alle precedenti lettere, sia comunque avviato il processo di progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole non interconnesse attraverso l'uso di fonti rinnovabili, entro i limiti di cui all'Allegato 1 allo schema di decreto, riferiti al 31 dicembre 2020. I valori numerici di cui alle colonne B e C del richiamato Allegato 1 sarebbero quindi da intendersi come limiti massimi alle realizzazioni remunerabili nel periodo transitorio iniziale (almeno con riferimento agli impianti di maggiore taglia), e non come obiettivi minimi, in attesa della definizione degli studi di piano energetico isolano di cui alla lettera b). Gli articoli 2, 3, 4 e 7 dello schema di decreto verrebbero pertanto riferiti alle realizzazioni effettuate, nei limiti di cui all'Allegato 1, prima dell'avvio dell'attuazione degli studi di piano energetico isolano di ciascuna isola non interconnessa.

Come già evidenziato dall'Autorità nella memoria del 3 luglio 2014, gli interventi sopra delineati presuppongono la richiesta tempestiva e prioritaria alla Commissione Europea delle deroghe di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE per l'insieme delle isole non interconnesse. Tale richiesta è tuttavia necessaria e prioritaria e, pertanto, non dovrebbe essere richiamata solo tra le "disposizioni varie";

- evidenziare, inoltre, l'opportunità di evitare commistioni tra diversi strumenti incentivanti: più in dettaglio l'utilizzo di uno strumento di mercato basato sul costo evitato (costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica

efficientemente prodotta) non dovrebbe prevedere la contestuale presenza di un valore minimo della remunerazione né di un valore massimo, lasciando il rischio della variabilità del costo evitato in capo ai produttori. Qualora si ritenesse preferibile garantire la remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotte, al fine di ridurre i rischi in capo ai produttori, sarebbe preferibile definire un prezzo amministrato da riconoscere per l'energia prodotta;

- suggerire, a complemento di quanto richiamato nel precedente punto, di valutare ulteriori modifiche o integrazioni puntuali finalizzate a meglio precisare alcuni elementi di dettaglio presenti nello schema di decreto nonché a chiarire meglio i ruoli dei diversi soggetti coinvolti

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octies, del decreto legge 145/13, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso con comunicazione del 30 settembre 2016, a condizione che venga considerato quanto di seguito segnalato al fine di consentire, in un orizzonte pluriennale, uno sviluppo ordinato ed efficiente dei nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse, evitando realizzazioni ridondanti o non consone alle esigenze delle singole isole e garantendo, al tempo stesso, l'equilibrio tra produzione e consumo in condizioni di economicità e di sicurezza:
 - seguire il percorso che dovrebbe essere così declinato:
 - a) identificare, per ciascuna isola non interconnessa, uno specifico soggetto operante come gestore di sistema isolano;
 - b) prevedere che ciascun gestore di sistema isolano realizzi e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità, entro il 2017, uno studio di piano, finalizzato a rilevare i fabbisogni energetici di ciascuna isola e le relative modalità di copertura (di seguito: studio di piano energetico isolano); tali studi di piano energetico isolano dovrebbero includere la descrizione delle diverse fonti energetiche attualmente utilizzate, l'entità della riduzione dei fabbisogni energetici ottenibili attraverso interventi di efficienza energetica, nonché il potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili nel contesto locale e la quota di fabbisogni energetici che esse potrebbero soddisfare, individuando il mix energetico e tecnologico ottimo (tenendo conto dei relativi costi e benefici anche in termini di esternalità e di sicurezza nell'approvvigionamento) al fine di garantire la copertura dei carichi con la loro variabilità stagionale e giornaliera. Inoltre, il gestore del sistema isolano, in relazione alla singola isola o, ove esistano interconnessioni tra isole, all'insieme delle isole tra loro interconnesse, dovrebbe definire i programmi tecnici ed economici relativi agli interventi di ammodernamento della rete elettrica e di conversione dei propri impianti di produzione elettrica a fonti

convenzionali già esistenti in impianti a fonti rinnovabili, integrando quanto previsto all'articolo 5 dello schema di decreto, potendosi avvalere a tale scopo di RSE;

- c) prevedere che, sulla base degli studi di piano energetico isolano di cui alla lettera b):
- siano definiti per ciascuna isola, sentita l'Autorità, gli obiettivi di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (elettriche e termiche) che ciascun gestore di sistema isolano deve raggiungere entro il 31 dicembre 2030 in ciascuna delle isole minori non interconnesse, nonché i principi per la remunerazione degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi;
 - sia attribuito all'Autorità il compito di determinare le modalità di erogazione e l'entità della remunerazione prevista per l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili;
 - sia attribuito all'Autorità il compito di definire, al contempo, i criteri sulla base dei quali i soggetti terzi possono contribuire alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, selezionandoli ad esempio tramite procedure concorsuali;
- d) precisare che i progetti pilota di cui all'articolo 6 dello schema di decreto fungano da modello per l'attuazione di quanto sopra prospettato;
- e) prevedere che, nelle more del completamento di quanto alle precedenti lettere, sia comunque avviato il processo di progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole non interconnesse attraverso l'uso di fonti rinnovabili, entro i limiti di cui all'Allegato 1 allo schema di decreto, riferiti al 31 dicembre 2020. I valori numerici di cui alle colonne B e C del richiamato Allegato 1 sarebbero quindi da intendersi come limiti massimi delle realizzazioni remunerabili nel periodo transitorio iniziale (almeno con riferimento agli impianti di maggiore taglia), e non come obiettivi minimi, in attesa della definizione degli studi di piano energetico isolano di cui alla lettera b). Gli articoli 2, 3, 4 e 7 dello schema di decreto verrebbero pertanto riferiti alle realizzazioni effettuate, nei limiti di cui all'Allegato 1, prima dell'avvio dell'attuazione degli studi di piano energetico isolano di ciascuna isola non interconnessa.

Gli interventi sopra delineati presuppongono la richiesta tempestiva e prioritaria alla Commissione Europea delle deroghe di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE per l'insieme delle isole non interconnesse;

- evitare commistioni tra diversi strumenti incentivanti: più in dettaglio l'utilizzo di uno strumento di mercato basato sul costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta non dovrebbe prevedere la contestuale presenza di un valore minimo della remunerazione comunque riconosciuto per i soggetti diversi dai gestori nonché un valore massimo, lasciando il rischio della variabilità del costo evitato in capo ai

produttori. Qualora si ritenesse preferibile garantire la remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotte, al fine di ridurre i rischi in capo ai produttori, sarebbe preferibile definire un prezzo amministrato da riconoscere per l'energia prodotta;

- valutare, a complemento di quanto esposto nei precedenti punti, le seguenti precisazioni, modifiche o integrazioni puntuali allo schema di decreto:
 - all'articolo 2, comma 1, espungere la parola "minimi";
 - all'articolo 2, comma 5, meglio precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 7 poiché alcuni commi sembrano applicarsi anche a interventi ulteriori rispetto a quelli ivi richiamati (a titolo d'esempio, l'articolo 4, comma 2, lettera e), trova applicazione anche per gli impianti già esistenti, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dal dettato di cui all'articolo 2, comma 5);
 - all'articolo 3, comma 2, precisare il contenuto del riferimento "a quanto previsto al comma 1, lettera a)" e sostituire, ai commi 3 e 4, le parole "procedure di cui al comma 1" con le parole "procedure di cui al comma 2";
 - all'articolo 3 prevedere che le specifiche procedure a cui il GSE dovrà attenersi per lo svolgimento dei controlli siano definite previa approvazione dell'Autorità; prevedere altresì che il GSE definisca le procedure per la qualifica dei progetti di impianti di potenza superiore a 50 kW previa approvazione dell'Autorità;
 - al medesimo articolo 3, precisare quali siano gli eventuali adempimenti in capo a CSEA, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi in cui gli esiti dei controlli effettuati dal GSE non siano positivi;
 - all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole "combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata" con le parole "combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta";
 - all'articolo 4, comma 4, appare eccessivo il termine di tre anni dalla data dell'interconnessione dell'isola con la rete elettrica nazionale. Pur condividendo la finalità di salvaguardare i progetti già in corso di realizzazione al momento dell'interconnessione, si ritiene sufficiente prevedere un termine di 18 mesi dalla data dell'interconnessione;
 - prevedere che le attività di cui all'articolo 6, comma 3, inerenti i progetti pilota, vengano svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorità;
 - valutare o meglio precisare lo stanziamento limite di 15 milioni di euro previsto all'articolo 6, comma 5. Esso appare infatti eccessivo poiché il contributo in conto capitale, nell'ambito dei progetti pilota, a valere sulla componente tariffaria UC₄ è limitato alle spese relative ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati al comma 3, lettera b), del medesimo articolo (cioè sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite l'impiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di trasporto

elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola e ammodernamento della rete sul modello degli *smart distribution system*);

- all'Allegato 2, scegliere criteri omogenei e uniformi per la descrizione dei requisiti delle diverse tipologie impiantistiche ivi elencate; limitarsi a indicare le caratteristiche minime di cui devono disporre gli impianti di produzione di energia elettrica o termica per accedere alla remunerazione di cui allo schema di decreto ed evitare la riproposizione di definizioni già contenute in altri decreti. Più in dettaglio e a titolo d'esempio, appare superfluo il livello di dettaglio dell'allegato 2-A anche tenendo conto del fatto che gli impianti fotovoltaici sull'intero territorio nazionale non beneficiano più di incentivi; può essere, inoltre, opportuno uniformare le definizioni attinenti alla "potenza", alla "produzione lorda" e alla "produzione netta" di energia elettrica, la "data di entrata in esercizio", eventualmente demandandole all'Autorità nell'ambito dei provvedimenti ad essa assegnati.
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni